

C.I.S.S.

Consorzio intercomunale dei servizi sociali
Chivasso

DETERMINAZIONE	N. 313	DATA 31/12/2019
-----------------------	---------------	------------------------

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.L. 175/2016**

**IL RESPONSABILE
DIRETTORE GENERALE
Per D.ssa Bruna MARINO
F.to D.ssa Lorella NIZZA**

IMPEGNO SPESA

Art. 151, comma 4 d.Lgs. 267/2000

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria per la
quale è stato assunto

L'impegno n. ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione in copia
viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Consorzio per 15 gg. consecutivi.

Dal 15/01/2020

Li 15/01/2020

**Il Segretario Consortile
F.to Dott.ssa Anna ANOBILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.L. n. 175 riguardante la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 dello stesso D.L. n. 175 del 19 agosto 2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Visto il D.L. 24/06/2014 n. 90 e s.m.i., ed in particolare l'art.17, in materia di ricognizione degli Enti Pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate;

Preso atto che il Consorzio è tenuto ad effettuare entro il 31.12.2019, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 31/12/2018;

Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile del C.I.S.S. di Chivasso n.10 del 12/10/2015 con cui si autorizzava l'alienazione della quota di partecipazione detenuta dal Consorzio nella società consortile a responsabilità limitata C.I.C. s.c.r.l.;

Visto che in data 21/12/2015 si è proceduto a sottoscrivere la stipula del contratto di cessione della quota C.I.C s.c.r.l., di cui al punto precedente, innanzi ad Andrea Ganelli Notaio in Torino;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 371 del 31.12.2018 con cui si prendeva atto dell'esito negativo della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 24 del D.L. 175/2016;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del citato D.Lgs. 175/2016, ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede che *"[...] le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4, e alla struttura di cui all'art. 15."*;

Atteso che la scrivente, in qualità di Direttore Generale del C.I.S.S. di Chivasso, è responsabile del procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016, di attestare che, alla data del 31/12/2018 il C.I.S.S. di Chivasso non deteneva partecipazioni in alcuna società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;

Ritenuto, inoltre, di dare comunicazione dell'esito negativo della ricognizione secondo la modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, descritte dettagliatamente nelle *"Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche"* inserite nella Home Page dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro;

Visto lo Statuto del Consorzio;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1 – Di attestare che, alla data del 31/12/2018, il C.I.S.S. di Chivasso non deteneva partecipazioni in alcuna società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica.

2 - Di comunicare l'esito negativo della ricognizione secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, descritte dettagliatamente nelle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" inserite nella Home Page dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, co. 3 del TUSP.